

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 42

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 126, 126-bis, 126-ter, 127-ter: disposizioni riguardanti la Commissione politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, nonché le procedure informative presso le Commissioni su materie attinenti alle attribuzioni e all'attività dell'Unione europea)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BRUGGER, CALDERISI, DEODATO, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, SIGNORINO, SORO, TASSONE, VENDOLA

Presentata alla Presidenza della Camera il 21 luglio 1999

(Relatore: LEMBO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 1° agosto 1996 la Camera, approvando le corrispondenti modificazioni al proprio Regolamento, deliberò di trasformare la Commissione speciale per le politiche comunitarie in Commissione permanente, prevedendo tuttavia, con disposizione transitoria, che fino al primo rinnovo biennale delle Commissioni restasse consentito ai deputati appartenenti a tale organo di far parte anche di altra Commissione perma-

nente, in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 3, primo periodo, del Regolamento. Con il rinnovo delle Commissioni, intervenuto il 28 luglio 1998, si è conclusa questa fase transitoria, e la Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) ha assunto definitivamente, anche sotto questo riguardo, connotazioni analoghe a quelle di tutte le altre Commissioni permanenti.

Essendo oramai pienamente operante la riforma effettuata nel 1996, la Giunta per

il Regolamento ha ritenuto necessario completarne il disegno proponendo alcune conseguenti modificazioni riguardanti le funzioni della Commissione XIV e le procedure per l'esame dei principali atti rimessi alla sua competenza: il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. A questo riguardo la Giunta si è potuta valere dell'utile contributo offerto dalla proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 34, presentata il 5 febbraio 1999 dal deputato Ruberti, presidente della Commissione politiche dell'Unione europea. La Giunta ha esaminato tale proposta nelle sedute del 24, 29 e 30 giugno 1999, ascoltando anche il proponente, che ne ha illustrato il contenuto e gli obiettivi. Nella seduta del 20 luglio, la Giunta, nell'esercizio della funzione ad essa conferita dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento, ha infine deliberato di presentare all'Assemblea la presente proposta.

La modificazione proposta all'articolo 126 semplifica l'enunciazione delle competenze della Commissione XIV, eliminando dal dettato regolamentare il dettagliato elenco contenuto nel vigente comma 2, che non ha più ragion d'essere dal momento in cui la Commissione, avendo acquisito natura e funzioni di Commissione permanente, è per ciò stesso legittimata a svolgere le attività legislative, d'indirizzo, di controllo e informative generalmente consentite dal Regolamento alle Commissioni permanenti.

Correlativamente, l'abrogazione della norma limitatrice contenuta nel comma 1 del testo attualmente in vigore elimina l'ostacolo che ha finora precluso alla Commissione la possibilità di esaminare anche in sede legislativa e redigente i progetti di legge ad essa assegnati, nell'ambito di competenza stabilito dalle vigenti norme regolamentari. Tale ambito è definito espressamente al comma 1, che integra la determinazione fatta dal comma 1 dell'articolo 22 senza pregiudicare l'esercizio dei poteri che il comma 1-bis del medesimo articolo 22 conferisce al Presidente della Camera. Giova ricordare, al proposito, che

la Giunta per il Regolamento si è espressa, nella seduta del 25 febbraio 1999, sulla determinazione delle competenze della Commissione XIV nell'esame dei progetti di legge, precisando che ad essa spetta procedere in via primaria all'esame dei progetti di legge riguardanti esclusivamente gli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari, rimanendo invece affidata alle Commissioni aventi competenza per il merito la funzione referente sui progetti di legge concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e delle loro successive integrazioni e modificazioni, l'attuazione delle norme comunitarie e, in generale, oggetti che coinvolgano profili di compatibilità con la normativa comunitaria. Le modificazioni proposte non alterano tale equilibrio, confermando — al comma 2 dell'articolo 126, nel testo presentato dalla Giunta — la funzione consultiva conferita alla Commissione XIV nel procedimento per l'esame dei progetti di legge e degli schemi di atti normativi del Governo ricadenti *ratione materiae* nella competenza delle altre Commissioni. La Giunta non ha ritenuto invece di adottare l'ipotesi formulata nella proposta doc. II, n. 34, relativamente all'equiparazione del parere della Commissione XIV a quelli delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, in quanto il parere della Commissione XIV, per gli aspetti di propria competenza, ha già natura di parere rinforzato, ai sensi della circolare del Presidente della Camera 16 ottobre 1996, n. 3, paragrafo 3.26.

Con le disposizioni qui enunziate si provvede altresì a organizzare le procedure per l'esame del disegno di legge comunitaria in forme più lineari e secondo termini più rigorosi, adeguando inoltre le norme regolamentari alle modificazioni intervenute con l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), che ha tramutato da semestrale in annuale la cadenza secondo cui il Governo presenta la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, rendendo possibile esaminarla con-

giuntamente con il predetto disegno di legge. A questo fine si propone di abrogare il comma 2 dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, trasponendo nell'articolo 126-*ter* il complesso delle disposizioni volte a disciplinare l'esame della relazione.

In tale contesto vengono coordinate le procedure per l'esame dei due atti, delineate in analogia con quelle previste dal Regolamento per l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, nel quale esiste, in sede referente, un'analoga ripartizione di competenze fra organi settoriali (le singole Commissioni) e un organo a competenza generale (la Commissione bilancio).

L'articolo 126-*ter* prevede quindi che il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale siano assegnati alla Commissione XIV (rispettivamente per l'esame generale in sede referente e per la predisposizione di una relazione all'Assemblea) e alle Commissioni competenti per il merito (rispettivamente per l'esame delle parti di competenza e per l'espressione di un parere). Queste ultime dispongono di quindici giorni per l'esame dei due atti, al termine del quale esse deliberano una relazione sul disegno di legge (recante inclusi gli emendamenti approvati) e un parere sulla relazione annuale. Sul disegno di legge possono essere presentate relazioni di minoranza presso le singole Commissioni.

Nei successivi trenta giorni la Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge (con la partecipazione dei relatori e degli eventuali relatori di minoranza per le singole Commissioni) predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, cui sono allegate le relazioni approvate dalle altre Commissioni. Nello stesso termine essa prepara una relazione generale per l'Assemblea sulla relazione annuale, allegandovi i pareri espressi dalle altre Commissioni.

Anche la disciplina relativa all'ammissibilità degli emendamenti è delineata sul modello di quella concernente l'esame del disegno di legge finanziaria. Si prevede infatti che i presidenti delle Commissioni di settore e il presidente della Commissione XIV valutino l'ammissibilità degli

emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati dinanzi ai rispettivi organi, dichiarando inammissibili quelli che riguardino materie esulanti dall'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla vigente legislazione. Qualora venga sollevata contestazione — sia presso le singole Commissioni, sia da parte della Commissione politiche dell'Unione europea — la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili nelle Commissioni non possono essere ripresentati in Assemblea.

Si è svolto presso la Giunta un ampio dibattito circa la determinazione delle fattispecie in relazione alle quali la Commissione politiche dell'Unione europea può deliberare di non accogliere gli emendamenti al disegno di legge comunitaria approvati dalle Commissioni di settore. La vigente formulazione dell'articolo 126-*ter*, comma 3, prevede infatti che tali emendamenti possano venire respinti per esigenze di coordinamento generale — riferite al complesso delle norme contenute nel provvedimento — ovvero per ragioni di compatibilità con la normativa comunitaria. La proposta doc. II, n. 34, contemplava semplicemente l'abrogazione di tale norma, rimettendo alla decisione della Commissione XIV la scelta circa l'opportunità di accogliere o respingere gli emendamenti approvati dalle altre Commissioni. Ciò avrebbe inciso troppo pesantemente sull'equilibrio disegnato dal Regolamento nel rapporto fra gli organi che partecipano alla fase referente del procedimento: il relatore ha pertanto proposto varie soluzioni, l'ultima delle quali prevedeva che alle condizioni indicate nella norma vigente fosse aggiunto un ulteriore criterio riferito alla coerenza degli emendamenti stessi con la normativa comunitaria. La Commissione politiche dell'Unione europea avrebbe potuto quindi respingere gli emendamenti deliberati dalle altre Commissioni per ragioni di coordinamento generale ovvero per motivi di compatibilità o coerenza con l'ordinamento comunitario, identificandosi le ragioni d'incompatibilità nell'espressa contraddittorietà rispetto a norme dell'ordinamento comunitario, le

fattispecie d'incoerenza risultando invece determinate in ragione dell'eventuale difetto di corrispondenza con le esigenze di organicità e sistematicità del medesimo ordinamento. La proposta non è stata tuttavia condivisa dalla Giunta, che ha deliberato di modificare la norma vigente con l'espungerne il riferimento alle esigenze di coordinamento generale, ritenendo che la Commissione politiche dell'Unione europea possa adempiere alla sua funzione attraverso un puntuale vaglio circa la compatibilità del contenuto degli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore con la normativa comunitaria. Anche in questo caso si prevede che la decisione su eventuali eccezioni — sollevate anche dalle Commissioni per le parti di rispettiva competenza — sia rimessa al Presidente della Camera.

Per quanto riguarda la discussione sulle linee generali in Assemblea, si propone che essa abbia luogo congiuntamente per il disegno di legge comunitaria e per la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Si procederebbe quindi all'esame degli articoli del disegno di legge, da concludersi con la votazione finale, dopo la quale l'Assemblea delibererebbe sulle risoluzioni eventualmente presentate — entro il termine della discussione generale — circa il contenuto della relazione annuale. Si prevede che venga per prima posta ai voti la risoluzione accettata dal Governo.

La Giunta ha infine ritenuto opportuno semplificare la disciplina regolamentare

sull'audizione di membri del Parlamento europeo, che nel testo vigente risulta contenuta in tre diverse disposizioni (articolo 126, comma 2, lettera *e*); articolo 126, comma 3; articolo 127-*ter*) e stabilita in modo non uniforme con riferimento, da un lato, alla Commissione XIV e, dall'altro, alle altre Commissioni permanenti. La proposta prevede, pertanto, in primo luogo la soppressione della disposizione di cui all'articolo 126, comma 3, trattandosi di una procedura concretamente non utilizzata dalla Commissione politiche dell'Unione europea. Si è proceduto, inoltre, a rendere uniforme la disciplina degli incontri con componenti del Parlamento europeo. È stato a tal fine eliminato, per le Commissioni di settore, il limite costituito dalla possibilità di sentire esclusivamente i membri italiani; ed è stato ridefinito, rispetto a quanto previsto dal vigente testo dell'articolo 127-*ter*, l'oggetto degli incontri, identificato negli aspetti attinenti non soltanto alle attribuzioni, ma anche all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

La Giunta per il Regolamento raccomanda quindi all'attenzione dell'Assemblea il testo da essa elaborato, con l'auspicio che possa trovare sollecito compimento la riforma delle competenze della Commissione politiche dell'Unione europea e delle procedure parlamentari in materia comunitaria, iniziata con le modificazioni regolamentari approvate nel 1996.

Alberto LEMBO, *Relatore*

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 126.

1. Si applicano alla Commissione politiche dell'Unione europea le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente.

2. La Commissione ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. **In particolare:**

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza;

b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui progetti di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria;

c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige proprie relazioni per l'Assemblea;

d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi e amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza;

e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 126.

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

ART. 126.

Soppresso.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

(Si veda l'articolo 127-ter, comma 1).

3. La Commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari.

ART. 126-bis.

2. Il Presidente trasmette alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione politiche dell'Unione europea può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 117.

ART. 126-ter.

1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può

Soppresso.

ART. 126-bis.

Il comma 2 è abrogato.

L'articolo 126-ter è sostituito dal seguente:

ART. 126-ter.

1. Il disegno di legge comunitaria **e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale** in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che **può partecipare**, per riferirvi, alle sedute della Commissione **politiche dell'Unione europea**. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. **Un proponente per ciascuna relazione di mi-**

in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.

4. Nei successivi trenta giorni, la Commissione conclude il proprio esame predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle Commissioni di cui al comma 2, **che possono essere illustrate in Assemblea dai rispettivi relatori.**

3. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria **o per esigenze di coordinamento generale.**

noranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardano la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge **e della relazione.**

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. **Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.**

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea, salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria. **Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera.**

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

ART. 127-ter.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea.

ART. 127-ter.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare **membri del** Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni **e all'attività** delle istituzioni dell'Unione europea.